

"" Corte di Cassazione- Sezione Lavoro- Sentenza n.5520 del 18/3/2004.

-----  
Part-time. Prestazione per un lungo periodo di tempo pari all'orario full-time. Trasformazione a tempo pieno per facta concludentia. Sussiste. Onere della prova. Spetta al lavoratore. Novazione del rapporto?No,occorrerebbe il consenso delle parti.  
-----

Poche le occasioni giurisprudenziali per rivisitare il part-time ma quella in commento ci consente di riportare due principi fondamentali sanciti dalla Suprema Corte,il primo di tipo sostanziale e l'altro di tipo processuale.

La materia del contendere riguarda la richiesta di una lavoratrice di vedersi riconosciuta la trasformazione del rapporto da part-time a full-time per aver, per lungo periodo di tempo, svolto attività lavorativa in orario pari a quello ordinario.

La SUPREMA CORTE, con la sentenza in commento e sul piano strettamente dei principi, ha statuito che un contratto part-time possa trasformarsi in full-time per facta concludentia in relazione alle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso e, quindi, non si tratta di alcuna novazione del rapporto per la quale occorrerebbe il consenso delle parti. Trattasi di un principio sostanziale.

In merito al "significativo e lungo periodo" in cui la parte avrebbe svolto prestazione in orario di lavoro uguale a quello full-time, l'onus probandi, e qui si verte in campo processuale, è della parte che assume di aver effettuato la prestazione e che richiede la trasformazione del rapporto da part-time a full-time.""

In pratica le concrete modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro, che nello specifico si sono svolte con orario corrispondente a quello full time, sopperiscono per FACTA CONCLUDENTIA, [Detti anche fatti dimostrativi, i comportamenti concludenti (in latino, facta concludentia) sono, nel diritto, una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale. Essi corrispondono ad un contegno che è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi] il consenso che altrimenti sarebbe richiesto per la trasformazione del rapporto da part-time a full-time.

L'onere probatorio della prestazione effettuata full time ricade sul lavoratore.